



ATTO N. 1815/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza Presidente Daniele Nicchi
Relatore di minoranza Consigliere Simona Meloni
Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno

SUL

Disegno di legge

*“Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-
2025 con modifiche di leggi regionali”*

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 17 luglio 2023

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 18 luglio 2023



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 17 luglio 2023, ha esaminato l'**ATTO N. 1815** (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025 con modifiche di leggi regionali), ed ha deciso di esprimere a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto medesimo.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa per la maggioranza il Presidente Daniele Nicchi e per la minoranza il Consigliere Simona Meloni.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale proposto con deliberazione n. 674 del 30 giugno 2023, depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 30 giugno 2022 e trasmesso, in pari data, al parere della I Commissione consiliare permanente, in sede referente, ed alla II e III Commissione, in sede consultiva, concernente: "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025 con modifiche di leggi regionali" (ATTO N. 1815);

VISTE le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 7 del Regolamento Interno dalla II e III Commissione consiliare permanente;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 101-sexies, comma 6 della l.r. 13/2000 (nota prot. n. 20230004612 del 7 luglio 2023);

VISTA la presa d'atto del Consiglio delle Autonomie Locali con nota prot. n. 20230004746 del 13 luglio 2023;


VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente sull'atto medesimo illustrate oralmente, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Regolamento interno, per la maggioranza dal Presidente Daniele Nicchi e per la minoranza dal Consigliere Simona Meloni (ATTO N. 1815/BIS);

VISTO il Reg. (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE (REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTO il regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726 (Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze);

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali);



VISTA la legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati);

VISTA la legge regionale 26 aprile 2023, n. 5 (Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei Viaggi della Memoria);

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2022, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025);

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023));

VISTA la legge regionale 29 luglio 2022, n. 13 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024);

VISTA la legge regionale 20 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020));

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019));

VISTA la legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale);

VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia);

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale);

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria);

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;




con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA


- di approvare la legge regionale, concernente: "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025 con modifiche di leggi regionali", composta di n. 19 articoli nel testo che segue, nonché degli allegati 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) e 19), nel testo che segue:




TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)	Art. 1 (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 approvato con legge regionale 21 dicembre 2022, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2023, sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.	1. idem
Art. 2 (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)	Art. 2 (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)
1. A seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022 da parte della Giunta regionale il disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, determinato dal debito autorizzato e non contratto, è quantificato in euro 78.564.046,44.	1. A seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022 il disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, determinato dal debito autorizzato e non contratto, è quantificato in euro 78.564.046,44.
Art. 3 (Fondo di cassa inizio esercizio 2023)	Art. 3 (Fondo di cassa inizio esercizio 2023)
1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2022 è determinato in euro 491.783.008,95.	1. idem




<p>Art. 4 (Autorizzazione al ricorso all'indebitamento. Modificazioni alla l.r. 18/2022)</p>	<p>Art. 4 (Autorizzazione al ricorso all'indebitamento. Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2022, n. 18)</p>
<p>1. All'articolo 6 della l.r. 18/2022 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025) sono apportate le seguenti modifiche:</p>	<p>1. All'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:</p>
<p>a. al comma 1 l'importo di "99.680.101,27" è sostituito dal seguente: "78.564.046,44";</p>	<p>a) al comma 1 l'importo di: "99.680.101,27" è sostituito dal seguente: "78.564.046,44";</p>
<p>b. al comma 2 l'importo di "24.010.090,34", è sostituito dal seguente: "34.170.955,12";</p>	<p>b) al comma 2 l'importo di: "24.010.090,34" è sostituito dal seguente: "34.170.955,12";</p>
<p>c. al comma 6, le parole "di cambio o" sono soppresse e le parole "dei rischi" sono sostituite dalle parole "del rischio";</p>	<p>c) al comma 6 le parole: "di cambio o" sono soppresse e le parole: "dei rischi" sono sostituite dalle seguenti: "del rischio";</p>
<p>d. al comma 7 la parola "eventuali" è soppresa.</p>	<p>d) al comma 7 la parola: "eventuali" è soppresa.</p>
<p>Art. 5 (Variazioni di bilancio)</p>	<p>Art. 5 (Variazioni di bilancio)</p>
<p>1. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2023-2025 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle "2" e "3" allegate alla presente legge.</p>	<p>1. idem</p>
<p>2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.</p>	<p>2. idem</p>
<p>Art. 6 (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2023-2025)</p>	<p>Art. 6 (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2023-2025)</p>
<p>1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono</p>	<p>1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono</p>



modificati gli allegati di cui all'articolo 2, comma 1 della l.r. n. 18/2022.	modificati gli allegati di cui all'articolo 2, comma 1 della l.r. 18/2022.
2. Sono pertanto approvati, ai sensi del comma 1, i seguenti allegati alla presente legge:	2. idem
a) Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025 (Allegato 2);	a) idem
b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025 (Allegato 3);	b) idem
c) Tabella 3 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025 (Allegato 4);	c) idem
d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025 (Allegato 5);	d) idem
e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 6);	e) idem
f) Tabella 4 - prospetto delle entrate assestate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025 (Allegato 7);	f) idem
g) riepilogo generale delle entrate assestate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025 (Allegato 8);	g) idem
h) Tabella 5 - prospetto delle spese assestate per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025 (Allegato 9);	h) idem
i) riepiloghi generali delle spese assestate rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni	i) idem




considerati nel bilancio 2023-2025 (Allegato 10);	
j) quadro generale riassuntivo delle entrate assestate (per titoli) e delle spese assestate (per titoli) (Allegato 11);	idem
k) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025 (Allegato 12);	idem
l) prospetto aggiornato concernente la composizione per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Allegato 13);	idem
m) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025 (Allegato 14);	idem
n) il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 15);	n) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 15);
o) la nota integrativa all'Assestamento del bilancio 2023-2025 (Allegato 16);	o) nota integrativa all'Assestamento del bilancio 2023-2025 (Allegato 16);
p) l'elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 17);	p) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 17);
q) elenco aggiornato degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili (Allegato 18);	idem
r) elenco variazioni delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2023-2025 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) (Allegato 19).	idem




<p style="text-align: center;">Articolo 7 (Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Umbria)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 (Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Umbria)</p>
<p>1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio:</p>	<p>1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio:</p>
<p>(i) nei confronti di Rekeep S.p.A. con sede in Zola Predosa (BO):</p>	<p>a) nei confronti di Rekeep S.p.A. con sede in Zola Predosa (BO):</p>
<p>a) Fattura n. 7821002730 del 29/03/2021 di euro 2.357,04 afferente a servizi di sanificazione da Covid 19 presso la sede regionale di Foligno Ufficio di protezione civile – svolti al 2 piano “cupola” nel periodo di ottobre - dicembre 2020;</p>	<p>1) Fattura n. 7821002730 del 29/03/2021 di euro 2.357,04 afferente a servizi di sanificazione da Covid 19 presso la sede regionale di Foligno Ufficio di protezione civile – svolti al 2 piano “cupola” nel periodo di ottobre - dicembre 2020;</p>
<p>b) Fattura n. 7821002732 del 29/03/2021 di euro 2.357,04 afferente a servizi di sanificazione da Covid 19 presso la sede regionale di Foligno Ufficio di protezione civile – svolti al 2 piano “cupola” nel periodo di luglio - settembre 2020;</p>	<p>2) Fattura n. 7821002732 del 29/03/2021 di euro 2.357,04 afferente a servizi di sanificazione da Covid 19 presso la sede regionale di Foligno Ufficio di protezione civile – svolti al 2 piano “cupola” nel periodo di luglio - settembre 2020;</p>
<p>e) Fattura n. 7821003239 del 31/03/2021 di € 3.096,95 per attività di facchinaggio eseguita presso la sede regionale di Ponte San Giovanni nel mese di marzo 2021;</p>	<p>3) Fattura n. 7821003239 del 31/03/2021 di € 3.096,95 per attività di facchinaggio eseguita presso la sede regionale di Ponte San Giovanni nel mese di marzo 2021;</p>
<p>(ii) nei confronti di BFF Bank S.p.A. con sede in Milano la Fattura n. 13457 del 26/07/2017 di euro 1.162,55 afferente a servizi di connessione in rete dei server in uso alla Regione per il periodo 01/06/2017-30/06/2017, oltre a interessi di mora per euro 515,70 e l'importo forfettario di euro 40,00 dovuto ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. n.231/2002.</p>	<p>b) nei confronti di BFF Bank S.p.A. con sede in Milano la Fattura n. 13457 del 26/07/2017 di euro 1.162,55 afferente a servizi di connessione in rete dei server in uso alla Regione per il periodo 01/06/2017-30/06/2017, oltre a interessi di mora per euro 515,70 e l'importo forfettario di euro 40,00 dovuto ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,</p>




	n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
2. Alle spese di cui al comma 1 di complessivi euro 9.529,28 si provvede:	2. idem
- quanto ad euro 7.811,03 con le somme stanziato nell'esercizio 2023 alla Missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e controllo", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale 2023-2025;	a) idem
- quanto ad euro 1.718,25 con le somme stanziato nell'esercizio 2023 alla Missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e controllo", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale 2023-2025;	b) quanto ad euro 1.718,25 con le somme stanziato nell'esercizio 2023 alla Missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e controllo", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale 2023-2025.
Art. 8 (Riduzione e differimento Canone demaniale lacuale)	Art. 8 (Riduzione e differimento Canone demaniale lacuale)
1. Per l'annualità 2023 l'importo dei canoni di concessione dovuti dalle attività economiche, con esclusione di quelle senza scopo di lucro, per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, ai sensi del regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726 (Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze), di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2004 n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale) è ridotto della misura del 30 per cento nel rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato ed in particolare del regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli	1. Per l'annualità 2023 l'importo dei canoni di concessione dovuti dalle attività economiche, con esclusione di quelle senza scopo di lucro, per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, ai sensi del regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726 (Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze), di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale) è ridotto della misura del 30 per cento nel rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato ed in particolare del regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli




articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis").	articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis").
3- Il termine per il versamento del canone di cui al comma 1 è differito al 31 agosto 2023.	2. idem
4. A ristoro delle minori entrate derivanti dalla riduzione dei canoni di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di euro 75.442,65 a favore dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)) alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.	3. idem idem
4. Al finanziamento della minore entrata per l'anno 2023 di euro 140,63 del Titolo 3, Tipologia 100, derivante dalla presente disposizione si fa fronte con pari riduzione degli stanziamenti 2023 della Missione 50, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.	4. Al finanziamento della minore entrata per l'anno 2023 di euro 140,63 del Titolo 3, Tipologia 100, derivante dalla presente disposizione si fa fronte con pari riduzione degli stanziamenti 2023 della Missione 50, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.
Art. 9 (Disposizioni in materia di welfare integrativo)	Art. 9 (Disposizioni in materia di welfare integrativo)
1. Al fine di sostenere le misure di welfare integrativo per i dipendenti della Giunta regionale è istituito un fondo finanziato da risorse annualmente stanziato nel bilancio regionale in misura non superiore allo 0,5 per cento dell'ammontare degli oneri per il trattamento economico del personale riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente all'entrata in vigore della presente norma.	1. idem
2. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata a decorrere dal 2023 la spesa di euro 287.322,00 alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di	2. idem




gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.	
3. Resta ferma la facoltà di integrazione del finanziamento del fondo di cui al comma 1, con le risorse rese disponibili a tal fine, in sede di contrattazione collettiva integrativa, del fondo risorse decentrate del personale del comparto e del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.	3. idem
4. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, i criteri per la gestione del fondo di cui al comma 1, tenuto conto di quanto a riguardo previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.	4. idem
Art. 10 (Modificazioni all’articolo 3 della l.r. 17/2022. Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive)	Art. 10 (Modificazione all’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17. Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive)
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17- (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023)-) sono sostituiti dai seguenti:	1. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023)), sono sostituiti dai seguenti:
<i>“1. Per il finanziamento degli indennizzi a favore dei soggetti di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati-) è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per l’anno 2023 e di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.</i>	<i>“1. Per il finanziamento degli indennizzi a favore dei soggetti di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per l’anno 2023 e di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.</i>
2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è	2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è



<p><i>assicurata dalle risorse regionali stanziare negli esercizi 2023—2024 e 2025 alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2023-2025.”.</i></p>	<p><i>assicurata dalle risorse regionali stanziare negli esercizi 2023 - 2024 e 2025 alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2023-2025.”.</i></p>
<p>Art. 11 (Modificazioni all’art. 4 della l.r. n. 17/2022. Contributo ordinario all’Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto)</p>	<p>Art. 11 (Modificazione all’articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17. Contributo ordinario all’Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto)</p>
<p>1. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 21 dicembre 2022, n. 17- (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023)-) è sostituito dal seguente:</p>	<p>1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023)), è sostituito dal seguente:</p>
<p><i>“2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l’anno 2023 e di euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 alla Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2023-2025.”.</i></p>	<p><i>idem</i></p>
<p>3. Al maggiore onere di euro 30.000,00 per l’anno 2023, derivante dal presente articolo, si fa fronte con le risorse stanziare alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2023-2025.</p>	<p>2. <i>idem</i></p>
<p>Art. 12 (Modificazioni all’art. 17 della l.r. n. 13/2022. Contributo a favore della Fondazione “Perugia Musica Classica ONLUS”)</p>	<p>Art. 12 (Modificazione all’articolo 17 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 13. Contributo a favore della Fondazione “Perugia Musica Classica ONLUS”)</p>




valorizzazione dei Viaggi della Memoria) è sostituito dal seguente:	valorizzazione dei Viaggi della Memoria), è sostituito dal seguente:
<i>"2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziato alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2023-2025."</i>	<i>"2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziato alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2023-2025."</i>
Art. 15 (Sostegno alle famiglie numerose)	Art. 15 (Sostegno alle famiglie numerose)
1. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 300-bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) disposte con l'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)) per interventi di sostegno economico alle famiglie numerose, sono integrate, nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione regionale 2023-2025, di euro 180.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023-2025.	1. idem
Art. 16 (Finanziamento interventi di manutenzione ordinaria Piste ciclabili)	Art. 16 (Finanziamento interventi di manutenzione ordinaria Piste ciclabili)
1. Per gli anni 2023 - 2024 e 2025 è autorizzata la spesa annua di euro 100.000,00 per interventi diretti di manutenzione ordinaria delle piste ciclabili nei tratti di proprietà regionale.	1. idem
2. La spesa di cui al comma 1 è imputata alle risorse stanziato alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma	2. La spesa di cui al comma 1 è imputata alle risorse stanziato alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma



05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.2.	05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.
3. Per gli anni successivi la quantificazione della spesa di cui al comma 1 è determinata con legge di Bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del D.LGS. n. 118/2011.	3. Per gli anni successivi la quantificazione della spesa di cui al comma 1 è determinata con legge di Bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del d.lgs. 118/2011.
Art. 17 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla l.r. n. 8/2017)	Art. 17 (Ulteriore modificazione alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8)
1. Al comma 4 bis dell'articolo 54 della l.r. 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) le parole "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "non oltre il 31 dicembre 2024".	1. Al comma 4-bis dell'articolo 54 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale), le parole "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "non oltre il 31 dicembre 2024".
Art. 18 (Modificazione all'art. 16 della l.r. 30/2015)	Art. 18 (Modificazione all' articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30)
1. Al comma 7-ter dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia) le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".	1. Al comma 7-ter dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia), le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
Art. 19 (Entrata in vigore)	Art. 19 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.	1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione "Leggi e Banche Dati", sottosezione "Atti" del sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, a cura della Sezione "Protocollo, Flussi documentali e Archivi" del Servizio "Risorse e Sistema Informativo";



- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio "Risorse e Sistema Informativo", alla Responsabile della Sezione "Protocollo, Flussi documentali e Archivi".